



Criptovalute. L'esordio nel modello 730/2024

L'obbligo dichiarativo sussiste anche senza plusvalenze

Antonio Criscione

Bitcoin & Co. fanno il loro esordio nel modello 730/2024. Una novità importante, che va valutata attentamente dai contribuenti che abbiano fatto investimenti in questo settore. Un primo dato da tenere presente, come avverte Daniela Delfrate, dottore commercialista e revisore contabile di AndPartners, Tax and Law Firm: «I contribuenti potrebbero non rendersi conto che anche il semplice possesso delle criptovalute deve essere dichiarato nel quadro RW, perciò nel quadro RW ci saranno gli investimenti all'estero immobiliari, gli investimenti finanziari e anche tutte le criptovalute. Quindi con le sanzioni

che ti derivano dalla non compilazione del quadro RW. Nel caso delle criptovalute non si tratterebbe di dichiarazione infedele, ma la violazione è comunque punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati».

Per le persone fisiche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E del 2023, ha chiarito che una persona fisica che, al di fuori di qualsiasi attività professionale (d'impresa, arti, professioni, etc.), realizzi una plusvalenza e/o altri proventi mediante cessione, permuta o detenzione di cripto-attività, dovrà assoggettare tale plusvalenza a tassazione qualora questa superi i 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ma c'è un'altra questione legata alle modalità di acquisto delle criptovalute (intermediari, wallet privati,

etc.), che «A loro volta, come ricorda Delfrate, sono numerose e differenti per genere e uso, ciò rappresenta la principale difficoltà quando si analizza una plusvalenza generata da tali valute virtuali. In particolare, con riferimento ai casi

di permuta, questa non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante quando avviene tra cripto con eguali caratteristiche e funzioni». Un fatto che mette al centro dell'attenzione la necessità di appurare che due cripto-attività permutate abbiano «eguali caratteristiche e funzioni». «Per quanto tale concetto possa sembrare ovvio, non lo è affatto. A tal riguardo - continua Delfrate - basterà evidenziare che esistono delle cripto-valute c.d. stablecoin che sono equiparate alla moneta elettronica a causa della loro natura e per tale motivo realizzerrebbero, in caso di permuta con criptovalute di genere diverso, una potenziale plusvalenza fiscalmente rilevante. Risulta evidente che il principale problema nel dichiarare correttamente i rendimenti da cripto-attività è intrinseco più che nel calcolo, nella natura stessa delle criptovalute e nella giusta qualificazione dei rendimenti generati».

Per molti questo appuntamento potrà sembrare una sorta di fulmine a ciel sereno. Ancora Delfrate ricorda: «È diffusa l'idea che non sia

necessario dichiarare la mera detenzione di criptovalute soprattutto quando questa non generi plusvalenze. Ancor di più è diffuso il pensiero che la detenzione di tali





valute su supporti fisici non renda necessario adempiere a livello dichiarativo, nonostante la norma preveda che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistano “indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse”, e a prescindere che queste siano detenute all'estero o in Italia».

L'obbligo di dichiarare le criptovalute non dipende inoltre dalle modalità di archiviazione e la stessa cosa vale per l'obbligo impositivo. «Quindi non dichiarare la detenzione di cripto-attività - conclude Delfrate - potrebbe rappresentare un errore significativo alla luce delle sanzioni che ne conseguirebbero e al momento non è prevista una proroga della procedura di regolarizzazione delle criptovalute introdotta con la Legge di Bilancio 2023 scaduta il 30 novembre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

